

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### FORNITURA DI GADGET E STAMPATI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA SISSA

Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023

RdO n. 4582580

**Lotto 1 – fornitura materiale promozionale GADGET – CIG n. B331EF005D**

**Lotto 2 – fornitura materiale promozionale STAMPATI – CIG n. B331EF1130**

Durata del contratto (parte certa): 24 mesi



## 1. Oggetto dell'affidamento

La SISSA ha la necessità di acquistare periodicamente, sulla base delle necessità dettate dall'attività istituzionale della Scuola, sia gadget sia stampati personalizzati vari, sulla base degli elenchi allegati alla presente procedura.

Sono previsti 2 (due) lotti distinti, uno per la fornitura di gadget e uno per la fornitura di stampati, al fine di garantire il massimo favor participationis, anche in favore di micro, piccole e medie imprese.

Gli Operatori Economici che intendano partecipare alla presente procedura potranno presentare offerta per uno o entrambe i lotti.

Ogni lotto verrà affidato ad un singolo Operatore Economico.

I prodotti elencati negli allegati denominati rispettivamente:

- Allegato E ELENCO MATERIALE PROMOZIONALE GADGET
- Allegato F ELENCO MATERIALE PROMOZIONALE STAMPATI

rispecchiano la tipologia standard delle richieste della Scuola e sono puramente indicativi ai fini della valutazione del preventivo.

Eventuali variazioni non sostanziali delle caratteristiche dei prodotti potranno essere richieste, in caso di affidamento della prestazione, ed il loro costo potrà essere oggetto eventualmente di negoziazione, non vincolante per l'amministrazione.

La lista riporta il fabbisogno stimato biennale per ogni articolo il cui quantitativo potrà subire variazioni in base alle esigenze della Scuola e al budget eventualmente disponibile.

L'affidatario deve garantire ad altri enti e/o società insediati nel comprensorio della Scuola, i medesimi prezzi e condizioni offerte alla SISSA, per la vendita delle forniture oggetto dell'Appalto.

## 2. Tempi e luoghi di consegna degli ordinativi

Il contraente dovrà provvedere a sue spese e sotto la propria esclusiva responsabilità alla consegna della merce richiesta.

La fornitura sarà richiesta al contraente mediante l'invio di ordinativi che saranno trasmessi per posta elettronica all'indirizzo mail comunicato alla SISSA dal contraente dopo la stipula del contratto.

La consegna degli ordinativi deve avvenire entro il più breve tempo possibile e comunque entro massimo 5 (cinque) gg solari dalla data di invio dell'ordine.

In particolare:

- le bozze di stampa: entro 1 giorno lavorativo dalla richiesta di produzione;
- gadget finiti: entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla approvazione delle bozze;

La consegna deve essere effettuata dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì, salvo festivi, presso la sede della SISSA, Via Bonomea n. 265 – 34136 – Trieste – Edificio principale – piano 0 - reception.

I referenti per la consegna verranno comunicati all'invio dell'ordinativo.

All'atto di ogni consegna, l'operatore deve presentare all'addetto al ricevimento, il documento di trasporto nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Il documento verrà firmato per accettazione con riserva di controllo successivo del materiale inviato.

### **3. Caratteristiche tecniche minime**

La fornitura dovrà sempre rispettare le più recenti normative e disposizioni comunitarie in fatto di classificazione, etichettatura ed imballaggio.

### **4. Verifica di conformità**

L'Amministrazione procede alla verifica di conformità della prestazione secondo i termini e le modalità previste dall'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

In caso di esito negativo si applicherà l'art. 13.

### **5. DUVRI**

Il contraente è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e leggi e norme correlate, in particolare a quanto disposto dagli articoli 17,18 e 19 del D. Lgs. 81/2008. Si comunica che allo stato attuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento della prestazione (mera fornitura) non è necessario redigere il DUVRI in quanto non sussistono rischi interferenziali. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza. Eventuali variazioni verranno prontamente comunicate.

### **6. Osservanza delle condizioni di lavoro**

Nei confronti del proprio personale, il contraente dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia. Conseguentemente, la SISSA resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio.

### **7. Impegno del contraente**

In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. 36/2023 il contraente assume i seguenti impegni:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

## **8. Divieto di cessione del contratto Subappalto**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dagli ordinativi è ammessa, purché preventivamente notificata a SISSA e dalla medesima accettata.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **9. Remuneratività dei prezzi contrattuali**

I prezzi offerti si riferiscono a tutte le attività oggetto della prestazione eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni, i tempi e le modalità indicati nei precedenti articoli.

Pertanto, con la stipula del contratto, il Contraente riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi offerti che coprono, nel loro insieme, l'utile del Contraente, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti all'esecuzione delle attività oggetto della prestazione. In particolare, il Contraente riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo al costo della mano d'opera.

In relazione all'adeguamento dei prezzi, si rinvia all'art. 3.2 del Disciplinare.

## **10. Modifiche apportate dal contraente**

Il Contraente non può, senza preventiva autorizzazione scritta di SISSA, apportare alcuna modifica, aggiunta o soppressione rispetto alla prestazione per come affidata.

In ogni caso, nell'ipotesi di variazioni non autorizzate da parte della SISSA, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Nessuna variazione alla prestazione, per qualsivoglia motivo, può quindi essere eseguita dal Contraente senza il preventivo ordine scritto a SISSA e senza che la stessa sia stata preventivamente approvata da SISSA.

Nell'ipotesi in cui il Contraente abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione di SISSA, il Contraente non potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per modifiche non autorizzate, fatto salvo il diritto di SISSA di richiedere, eventualmente, il ripristino dello status quo ante, la risoluzione del contratto e di agire per l'eventuale risarcimento del danno.

## **11. Fatturazione e pagamento**

La Scuola provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica. La fattura dovrà essere intestata a:

SISSA-Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
Via Bonomea 265 - 34136 – Trieste

C.F.80035060328
-----------------

CODICE UNIVOCO UFFICIO: <b>UFPRH1</b>
---------------------------------------

Il pagamento della fattura è subordinato:

- Alla verifica di conformità della prestazione;
- All'espletamento delle verifiche di legge sulla regolarità contributiva dell'operatore (ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in L. 02/2009 la ns. Amministrazione acquisirà d'ufficio tale documento);
- Agli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. (procedura verifica Equitalia);
- Agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari).

**La fattura elettronica dovrà riportare il CIG, l'eventuale CUP e il codice fiscale della Scuola**, pena la mancata accettazione della stessa. Inoltre, la fattura dovrà riportare il numero d'ordine e il numero del documento di trasporto, ove presente.

Si informa che i pagamenti sono soggetti alla scissione del pagamento (**split payment**) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72.

## 12. Sopravvenuta disponibilità delle Convenzioni CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del DL. 95/2012, convertito in L. 135/2012 le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto previa formale comunicazione al fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

## 13. Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 del D. Lgs. 36/2023. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio al contraente e di affidarla anche provvisoriamente

ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva, qualora prevista.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva, se presentata. In tale ultimo caso l'affidatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

## 14. Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dal contraente. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'affidamento;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il contraente, oltre alla immediata perdita della cauzione, qualora richiesta, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

## 15. Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi al

contraente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso il contraente ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

## **16. Tutela contro azioni di terzi**

Il contraente risponde dei danni di qualunque natura allo stesso imputabili, che risultino arrecati dal proprio personale ai beni immobili e mobili della Scuola, nonché a terze persone o a cose di terzi, al personale della Scuola, agli studenti o ad altri visitatori; conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento a tale scopo riconoscendo il diritto di rivalsa da parte della Scuola sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

## **17. Proprietà industriale e commerciale**

Il Contraente garantisce in ogni tempo SISSA contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti il servizio, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'affidamento.

SISSA resta quindi estranea ai rapporti tra il Contraente ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

Salva diversa previsione contrattuale, tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, sono a carico del Contraente e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Tutti gli elaborati prodotti dal Contraente nell'ambito delle attività oggetto della prestazione rimarranno di esclusiva proprietà SISSA unitamente al diritto di utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte del Contraente possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo.

## **18. Riservatezza**

Tutti gli elementi che SISSA metterà a disposizione del contraente per l'esecuzione del Contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito della prestazione, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del singolo contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta di SISSA, salvo il caso in cui il contraente debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dalla SISSA stessa, ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del contratto.

Sarà cura del contraente garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi. Tale obbligo di riservatezza è esteso anche alla filiera di tutti gli eventuali subappaltatori e fornitori del contraente, nonché dei dipendenti del medesimo, il quale sarà pertanto responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati per lo svolgimento delle attività contrattuali. Resta inteso che il contraente potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività inerenti al contratto aggiudicatosi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica che garantiscano la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura, si obbliga, inoltre, a restituire a SISSA, alla data di cessazione dell'efficacia del contratto, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività, o, comunque, a distruggerne tutte le copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte della SISSA stessa.

Il contraente si impegna, altresì, a non sfruttare economicamente, per fini commerciali o promozionali della propria azienda, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il *know how* di processo di SISSA.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.

In caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da parte del contraente e/o dei propri Subappaltatori, Subfornitori e/o comunque dei suoi incaricati, debitamente accertati, la SISSA si riserva espressamente il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

## 19. Privacy

Ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) e delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che tutti i dati conferiti a questa Amministrazione, per le finalità connesse e strumentali al contratto, saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente indirizzo:  
<http://www.sissa.it/it/privacy>

## 20. Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA

Il contraente si impegna a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni previste dal DPR 62/2013 'Nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.' e a vigilare sul loro rispetto. Tali disposizioni si intendono estese, per quanto compatibili, anche ai collaboratori di imprese fornitrici di servizi in favore della Pubblica Amministrazione. In caso di violazione di tali obblighi, la SISSA si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.2, comma 3 del predetto DPR, reperibile al seguente indirizzo:

[D.P.R. 62 dd 16 aprile 2013 \(sissa.it\)](#)

e recepito dal seguente provvedimento interno:

[Codice di comportamento 0.pdf \(sissa.it\)](#)

## 21. Patto di Integrità

Il contraente si impegna ad accettare il Patto di integrità allegato al presente documento che stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra la SISSA, in qualità di Stazione appaltante, e l'Operatore economico affidatario della prestazione - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque



a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del contratto.

## **22. Foro competente**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Friuli-Venezia Giulia.

## **23. Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente indicato e disciplinato nel presente documento, si rinvia, ove compatibile e prevalente, alla normativa vigente in materia di appalti, a quella specifica della materia oggetto dell'affidamento e alle norme del Codice civile applicabili.

LETTO E SOTTOSCRITTO  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

(Apposizione firma digitale)